

N. 3133

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore FLORINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 1998

Istituzione del prezzo fisso dei libri

ONOREVOLI SENATORI. - I libri costituiscono uno strumento culturale-educativo tendente a favorire il processo di apprendimento. Tenuto conto di questa basilare funzione, i libri non possono essere considerati semplicemente come merci soggette alle regole applicabili ai normali prodotti commerciali. La nostra società attribuisce ai libri una priorità culturale per le loro intrinseche qualità, di cui beneficia la popolazione. Affinchè questo beneficio possa far sentire i suoi effetti, fra le altre cose, è necessario far sì che vi sia una disponibilità di libri per il pubblico su tutto il territorio nazionale. Il perseguimento di tale obiettivo comporta l'esistenza di una massiccia e diversificata rete di librerie che abbiano la possibilità di soddisfare le richieste culturali del popolo italiano in tale settore. Negli ultimi anni, le fluttuazioni economiche e le diverse forze di mercato che interagiscono nel settore del libro, hanno costretto molti punti vendita alla chiusura.

Tale tendenza negativa, osservata anche in altri Paesi europei, è stata causa di notevole preoccupazione ed ha portato all'elaborazione di metodi di controllo e incenti-

vazione con lo scopo di contrastarla e per garantire agli operatori del settore il giusto margine di guadagno e condizioni commerciali eque nell'interesse della comunità.

In tale contesto, si sono riscontrati buoni risultati all'estero, particolarmente in Paesi europei quali la Spagna, il Portogallo, la Francia, la Germania, l'Austria, l'Irlanda e la Danimarca, che hanno salutato con soddisfazione le direttive varate dal Parlamento europeo nel gennaio 1994, contenute nel Programma comunitario «Gutenberg» per la promozione del libro e della lettura. L'Italia, con questo disegno di legge, se approvato, potrà istituire un sistema di prezzo fisso per i libri. Questo è un metodo basilare per correggere le anomalie riscontrate nel mercato librario e, dopo un certo tempo dalla sua applicazione, creerà le giuste condizioni per rivitalizzare il settore; inoltre, esso costituisce uno degli strumenti più importanti per il perseguimento di una politica culturale a favore del libro e della lettura.

Si fida, pertanto in una larga condivisione del presente disegno di legge ed in un sollecito *iter* approvativo.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

PREZZO FISSO DEI LIBRI

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini della applicazione della presente legge, si intende per:

a) libro: qualsiasi opera a stampa prodotta in un certo numero di copie per la vendita, contenente scritti, testi o illustrazioni visibili, nella forma di pagine, costituenti un singolo volume, opportunamente assemblata, concepita per essere a disposizione del pubblico e venduta, con carattere distintivo dalle riviste;

b) libro riedito, o nuova edizione: un libro ripubblicato, contenente variazioni rispetto alla sua edizione originale;

c) libro ristampato: un libro ripubblicato senza alcuna variazione dei contenuti dell'edizione originale;

d) editore: soggetto che produce e compila un libro, o ne ordina la compilazione, allo scopo di venderlo;

e) importatore: chiunque, con la sede legale dell'azienda o con il domicilio entro il territorio italiano, importi per qualsiasi ragione un libro pubblicato all'estero allo scopo di venderlo;

f) rivenditore: chiunque, in esclusiva o meno, sia impegnato nella vendita al pubblico;

g) libro di testo scolastico: un singolo prodotto documentario formato da uno o più volumi, che contribuisce alla acquisizione della conoscenza ed allo sviluppo delle capacità e delle attitudini stabilite dagli obiettivi dei programmi scolastici con ri-

spetto per ciascuna disciplina, contenente informazioni di base con i requisiti necessari per l'attuazione di un programma educativo. Inoltre, il libro di testo può contenere elementi per lo sviluppo di attività atte all'applicazione ed alla valutazione dei processi di apprendimento intrapresi;

h) libro complementare: un'opera singola o plurima che consiste di uno o più volumi, da utilizzarsi in un determinato anno scolastico, e che presenta una serie di informazioni che hanno lo scopo di migliorare i processi di apprendimento già esistenti.

Art. 2.

(Fissazione del prezzo)

1. Chiunque pubblici, ripubblici, ristampi, importi o reimporti libri destinati alla vendita, deve fissare un prezzo per la loro vendita al pubblico.

2. Il prezzo fissato concerne il singolo articolo consistente nel libro e in ogni altro elemento ad esso aggiunto che rappresenti una pubblicazione.

3. Qualora il libro venga venduto insieme ad altro prodotto o servizio soggetto a vendita separata, al prezzo fissato per il libro dovrà essere sommato il prezzo di vendita al pubblico di tale prodotto o servizio.

Art. 3.

(Esposizione del prezzo)

1. Il prezzo del libro è indicato dal dettagliante in modo chiaro e leggibile per fornire al consumatore una informazione pronta, immediata e non ingannevole.

2. Nella vendita per corrispondenza o tramite sottoscrizione l'editore o l'importatore deve indicare il prezzo nella pubblicità, nelle pagine promozionali, sulle bande, sulle sovracopertine e sulle copertine dei libri.

Art. 4.

(Vendita al pubblico)

1. Il rivenditore non può porre in vendita libri ad un prezzo inferiore al 90 per cento di quello fissato dall'editore o dall'importatore.

2. Il rivenditore può stabilire prezzi di vendita inferiori a quelli di cui al comma 1, soltanto per i libri pubblicati o importati da più di diciotto mesi.

3. Il rivenditore può aggiungere al prezzo del libro i costi e le spese per servizi supplementari concordati con l'acquirente.

4. Ai fini del computo del periodo di diciotto mesi, di cui al comma 2, la decorrenza è stabilita:

a) per la pubblicazione, la riedizione, la ristampa dei libri, mediante indicazione del mese e dell'anno sulla scheda tecnica di ogni libro;

b) per l'importazione o la reimportazione, con riferimento alla data della fattura emessa dall'esportatore.

Art. 5.

*(Vendita per corrispondenza
o sottoscrizione)*

1. Chiunque pubblicizzi un libro con l'intenzione di distribuirlo per corrispondenza o sottoscrizione o altro metodo diverso dalla vendita al dettaglio, entro nove mesi dalla prima edizione del libro medesimo, dovrà fissare un prezzo di vendita al pubblico non inferiore a quello stabilito al comma 1 dell'articolo 4.

Art. 6.

(Raccolte)

1. L'editore può fissare un prezzo di vendita, per raccolte di libri debitamente identificate, inferiore alla somma dei prezzi di

ciascuno dei libri che compongono la raccolta stessa.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'editore non è tenuto ad apporre su ciascun libro l'ammontare della relativa riduzione di prezzo; il prezzo della raccolta deve tuttavia essere riportata nei cataloghi e nei listini, ed indicata nei punti vendita.

Art. 7.

(Libri importati)

1. Per i libri di importazione, scritti in italiano, l'importatore, non può fissare un prezzo di vendita inferiore a quello stabilito dall'editore per la vendita al pubblico in Italia di tali opere; nel caso in cui non vi sia un prezzo di vendita fissato dall'editore e definito in lire italiane, questo non potrà essere inferiore al prezzo corrispettivo stabilito o proposto per la sua pubblicazione nella lingua originale.

2. Il prezzo fissato per un libro pubblicato in Italia che sia stato esportato e reimportato non può essere inferiore al prezzo di vendita al pubblico precedentemente fissato dall'editore.

3. Le condizioni riguardanti il prezzo sono applicabili ai libri che provengono da Stati membri dell'Unione Europea semprechè le condizioni dell'importazione non palesino che si tratti di una provenienza fittizia, o che è in atto un tentativo di eludere le norme della presente legge.

Art. 8.

(Variazioni del prezzo)

1. Gli editori, i distributori e gli importatori sono tenuti ad informare le reti di vendita delle variazioni nel prezzo dei libri, con almeno trenta giorni di anticipo sull'entrata in vigore dei nuovi prezzi.

Art. 9.

(Cataloghi)

1. Entro il 30 aprile di ogni anno tutti gli editori e gli importatori con diritto di esclusiva devono pubblicare e distribuire attraverso le loro reti di vendita un catalogo o listino dei prezzi dei libri offerti in vendita.

2. Qualora il prezzo di vendita al pubblico stabilito nel catalogo non sia comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nel catalogo stesso dovrà essere data espressa indicazione della maggiorazione dei prezzi conseguente all'applicazione dell'IVA.

3. Il catalogo o listino dei prezzi di cui al presente articolo deve essere posto a disposizione dei clienti, su loro richiesta, per la consultazione.

Art. 10.

(Divieto di pubblicità)

1. È vietata qualsiasi forma di pubblicità finalizzata alla divulgazione dei prezzi di vendita al pubblico dei libri.

CAPO II

ECCEZIONI ED ESENZIONI

Art. 11.

(Acquisti speciali)

1. Gli acquisti effettuati da biblioteche pubbliche, da biblioteche scolastiche e da enti pubblici e nell'ambito di azioni a sostegno dei libri e degli autori italiani che prevedano l'intervento dello Stato, possono beneficiare di un prezzo compreso tra l'80 per cento e il 100 per cento rispetto a quello fissato dall'editore o dall'importatore.

Art. 12.

(Edizioni speciali)

1. Le copie di edizioni speciali pubblicate per associazioni, istituzioni o altri organismi particolari, devono esporre in maniera evidente la natura specifica della pubblicazione.

2. Qualora i libri di cui al comma 1 siano posti in vendita, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4.

Art. 13.

(Occasioni speciali)

1. I prezzi dei libri posti in vendita da parte di organizzazioni per la promozione del libro e della lettura nell'ambito di fiere, congressi o mostre di libri, o in particolari ricorrenze dedicate ad argomenti di carattere culturale possono essere fissati in un ammontare compreso fra l'80 per cento e il 100 per cento del prezzo fissato dall'editore o dall'importatore. Le iniziative di cui al presente comma hanno una durata prestabilita e non possono eccedere un totale di venticinque giorni per anno.

2. Nel rispetto delle condizioni stabilite al comma 1, ciascuna organizzazione che operi nel settore della vendita del libro può intraprendere le iniziative previste nel medesimo comma soltanto per la durata di tempo consentita, salvo che ciò non avvenga sotto la diretta responsabilità delle organizzazioni che rappresentano gli editori ed i librai.

Art. 14.

(Esenzioni)

1. Sono esenti dall'applicazione del prezzo fisso:

a) i libri di testo o libri complementari sia per l'istruzione primaria che secondaria;

b) i libri di seconda mano o i libri da collezione;

c) le rimanenze, denominate libri «*Remainder's*»;

d) i libri fuori catalogo;

e) i libri spediti attraverso sottoscrizione in fase di pre-pubblicazione.

2. I libri vengono considerati come posti fuori catalogo dall'editore o dall'importatore quando non compaiono più nelle liste dell'ultimo catalogo da essi pubblicato o quando il rivenditore viene informato tramite documento scritto di tale circostanza, che non può comunque verificarsi prima di diciotto mesi dalla data di pubblicazione o importazione.

CAPO III

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 15.

(Supervisione)

1. Il controllo relativo all'applicazione della presente legge è di competenza dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza.

Art. 16.

(Commissione tecnica di controllo)

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, istituisce una Commissione tecnica con compiti di monitoraggio e di valutazione sull'attuazione della presente legge. La Commissione presenta una relazione annuale al Parlamento sugli esiti della propria attività.

2. La Commissione è composta da sei membri, nominati dal Ministro della pubblica istruzione, e designati rispettivamente, dal Ministro stesso e dalle associazioni rappresentative degli editori, degli importatori, dei distributori, dei rivenditori e dei consumatori.

Art. 17.

(Contravvenzioni)

1. In caso di violazione alle disposizioni della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni:

a) le violazioni degli articoli 4, commi 1, 7 e 10, sono punite con la multa da lire 100.000 a lire 800.000 se la violazione è commessa da persone fisiche, di lire 2 milioni se è commessa da persone giuridiche;

b) la reiterazione delle violazioni di cui alla lettera a), entro due anni dalla data di applicazione della sanzione ivi prevista, è punita con la ulteriore multa da lire 800.000 a lire 1.500.000 se commessa da persone fisiche, da lire 2 milioni a lire 18 milioni se commessa da persone giuridiche;

c) le violazioni dell'articolo 9, commi 1, 2 e 3, sono punite con la multa da lire 200.000 a 600.000;

d) la omessa o non chiara indicazione del prezzo di vendita al pubblico su ciascun libro è punita con la multa da lire 100.000 a lire 500.000;

e) la diminuzione del prezzo di un libro, per la vendita al dettaglio, per sottoscrizioni o per corrispondenza, rispetto al prezzo fissato per la pubblicazione, prima che siano trascorsi nove mesi dalla data della pubblicazione stessa, è punita con la multa da lire 100.000 a lire 1 milione;

f) la reimportazione di libri al fine di porli in vendita ad un prezzo inferiore a quello fissato ai sensi della presente legge è punita con la multa da lire 10.000 a lire 20.000 per ogni libro reimportato;

g) le violazioni dell'articolo 6, comma 2, e dell'articolo 8 sono punite con la multa da lire 1.000 a lire 5.000 per ciascun libro.

Art. 18.

(Applicazione delle sanzioni)

1. Competente ad irrogare le sanzioni di cui all'articolo 17, o a revocarle, è l'Ispettorato generale del Ministero delle finanze.

Art. 19.

(Fondo)

1. Gli introiti delle sanzioni riscossi in applicazione della presente legge affluiscono ad un apposito «Fondo per la promozione della cultura» e sono reimpiegati per il finanziamento di programmi per la promozione del libro e della lettura.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

(Validità - Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 4 si applica alle prime pubblicazioni, riedizioni e ristampe successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 21.

(Revisioni)

1. La presente legge rimane efficace per due anni; in caso di mancato riesame da parte del Parlamento, tale efficacia viene prorogata per altri due anni.

